

Ricetta Lupi per l'autotrasporto, ecco il dettaglio delle proposte

<div id = "calendar-container"><div id = "year">2014</div> <div id = "day">10</div><div id = "month">Novembre</div></div>

Ecco, a punti, le proposte per la riforma dell'autotrasporto italiano indicate nei giorni scorsi dal Ministro Lupi.



Le sorti dell'**autotrasporto** italiano sono (forse) contenute nella ricetta presentata nei giorni scorsi dal Ministro dei Trasporti Maurizio Lupi per la riforma del comparto, i cui provvedimenti potrebbero essere inseriti all'interno della Legge di Stabilità 2015.

Analizziamo nel dettaglio il documento di proposte del Ministro.

Costi minimi, non più valori d'obbligo. Il documento mostra un radicale cambiamento in relazione alla funzione delle tabelle dei costi minimi. Costi non più obbligatori, ma ridotti a soli

Ricetta Lupi per l'autotrasporto, ecco il dettaglio delle proposte

<div id = "calendar-container"><div id = "year">2014</div> <div id = "day">10</div><div id = "month">Novembre</div></div>

valori di riferimento. Modificando i commi dal 4 al 4-quinquies dell'articolo 83 bis della Legge 133/2008, la proposta Lupi stabilisce che i " *prezzi e le condizioni interne al contratto di trasporto sono rimesse all'autonomia negoziale delle parti* ". Avverrà quindi la pubblicazione da parte del Ministero di tabelle dei costi, ma senza valore di tariffe dal carattere obbligatorio.

Committente corresponsabile. Il committente è tenuto a verificare, preliminarmente alla stipulazione del contratto di trasporto, il regolare adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi da parte del vettore. Il committente che non eseguirà tali verifiche sarà " *obbligato in solido con il vettore e con ciascuno degli eventuali sub-vettori a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute, entro il limite di due anni dalla cessazione del contratto di trasporto* ".

Sezione dedicata nel portale dell'Albo. Per facilitare la verifica in capo al committente di cui al punto precedente, sarà *istituita una sezione sul sito dell'Albo nazionale degli autotrasportatori* in cui il committente potrà accedere alla verifica della " *regolarità del vettore a cui s'intende affidare lo svolgimento dei servizi di autotrasporto* ".

Contratto scritto. Se non verrà stipulato un rapporto di contratto scritto, il committente che non esegue le suddette verifiche, si assumerà anche gli oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada commesse dal vettore nell'effettuare il servizio di trasporto per suo conto.

Adeguamento dei costi. Nel caso di prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale superiore ai 30 giorni, il prezzo del trasporto dovrà essere adeguato come segue:

- la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sarà adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio, purché superiori al 2 % rispetto al valore preso a riferimento al momento di sottoscrivere il contratto di trasporto;

Ricetta Lupi per l'autotrasporto, ecco il dettaglio delle proposte

<div id = "calendar-container"><div id = "year">2014</div> <div id = "day">10</div><div id = "month">Novembre</div></div>

- l'adeguamento sarà effettuato anche in base alle variazioni intervenute nei pedaggi autostradali .

Controversie. In caso di controversie riguardanti il contratto di trasporto, la mediazione potrà essere assistita, oltre che da un avvocato, anche dalle associazioni di categoria cui le imprese aderiscono, a condizione che le parti abbiano previsto con accordo o nel contratto la mediazione presso tali associazioni.

Scheda di trasporto eliminata. Il provvedimento Lupi, abrogando l'articolo 7-bis del Decreto legislativo 286/2005, sopprime la scheda di trasporto, ossia quel documento da compilare a cura del committente e da conservare a bordo veicolo a cura del vettore, in cui figurano le indicazioni relative al vettore, al committente, al caricatore e al proprietario della merce, nonché le informazioni relative alla tipologia e al peso della merce trasportata, e ai luoghi di carico e scarico della stessa. Il testo proposto dal Ministro Lupi modifica, inoltre, le definizioni di vettore, committente e sub-vettore contenute nel Decreto legislativo sopracitato:

- estende la nozione di *vettore* all'impresa di autotrasporto iscritta all'Albo associata ad una cooperativa o aderente ad un consorzio, nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce;
- considera *committente* anche l'impresa iscritta all'Albo che stipula contratti scritti con data certa e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all'affidamento del trasporto;
- aggiunge la nozione di *sub-vettore*, che definisce l'impresa di autotrasporto iscritta all'Albo oppure non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che, nel rispetto del Regolamento CE 1072/2009, stipuli un contratto di autotrasporto merci con un vettore.

Requisiti per l'accesso all'Albo. Le imprese che vorranno iscriversi all'Albo degli autotrasportatori dovranno "d *imostrare di avere acquisito ed immatricolato almeno un veicolo adibito al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5* ".

Posti limiti alla subvenzione. Il servizio di trasporto pattuito fra committente e vettore può essere svolto da un sub-vettore solamente se il " *committente esprime il consenso in forma scritta*

". Ottenuta l'approvazione, il primo vettore si assume gli oneri e le responsabilità del committente per la verifica della regolarità del sub-vettore. Senza il consenso del committente,

Ricetta Lupi per l'autotrasporto, ecco il dettaglio delle proposte

<div id = "calendar-container"><div id = "year">2014</div> <div id = "day">10</div><div id = "month">Novembre</div></div>

quest'ultimo può risolvere il contratto per inadempimento, fatto salvo il pagamento delle prestazioni di trasporto già svolte.

Il sub-vettore non potrà affidare

, a sua volta,

il trasporto ad un altro sub-vettore. Violata tale disposizione, il contratto tra il primo e il secondo sub-vettore è nullo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite dal secondo sub-vettore.

Se l'impresa di autotrasporto effettua trasporti di collettame con rottura del carico - ossia fa viaggiare su un unico mezzo un insieme di merci di clienti diversi, ciascuna di peso non superiore ai 50 quintali, per poi scaricarle dal veicolo e caricarle separatamente su altri mezzi - tale impresa potrà avvalersi di uno o più sub-vettori dopo ogni rottura del carico, per eseguire la prestazione di trasporto.

© TN Trasportonotizie - Riproduzione riservata

